



**Politecnico  
di Torino**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**OGGETTO:** Rif. Avviso pubblico n. 3264 del 28.12.2021 del Ministero dell'Università per la presentazione di proposte progettuali per il "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" - Azione di riferimento 3.1.1, "Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti" di cui al D.M. 7 ottobre 2021, n. 1141.

**Denominazione progetto finanziato:** Infrastructure for ENergy TRAnSition aNd Circular Economy @EuroNanoLab – iENTRANCE@ENL

Gara Europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 e 108 d.lgs. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di un "Laser a femtosecondi, ad alta potenza per l'imaging, la spettroscopia ultraveloce e gli studi sui materiali"

**CIG B61F8C60C1 – CUI F00518460019202400056 – CUP B33C22000710006**



## Sommario

1. PIATTAFORMA TELEMATICA .....	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE .....	6
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 Documenti di gara .....	8
2.2 Chiarimenti.....	9
2.3 COMUNICAZIONI .....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
3.1 FINANZIAMENTO PNRR E RELATIVI OBBLIGHI.....	11
3.2 TERMINE DI CONSEGNA.....	12
3.3 Revisione prezzi.....	12
3.4 Modifica del contratto in CORSO di esecuzione.....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....	16
6.1 Requisiti di idoneità PROFESSIONALE .....	16
6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	16
6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	17
6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, Consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.....	18
7. AVVALIMENTO .....	18
8. SUBAPPALTO .....	20
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE .....	21
10. GARANZIA PROVVISORIA .....	22
11. (EVENTUALE) SOPRALLUOGO.....	25
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	26
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	26
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta .....	27
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	29
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	30
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura .....	31
15.2 Documento di gara unico europeo .....	35
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14 .....	36
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	37
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	37
15.6 DICHIARAZIONE SUL TITOLARE EFFETTIVO E SUL CONFLITTO DI INTERESSE .....	39

16. OFFERTA TECNICA.....	40
17. OFFERTA ECONOMICA.....	41
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	41
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	42
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	42
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	43
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	43
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	44
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	45
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	47
26. CHECK LIST ELEMENTI DI CONTROLLO PRINCIPIO DNSH (CHECK LIST N. 3 ALLEGATA ALLA GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL DNSH) .....	48
27. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	48
28. ACCESSO AGLI ATTI.....	49
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	50
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	50

## PREMESSE

Con DDG n. 540/2025 del 19/03/2025 questa Amministrazione ha deliberato di procedere all'affidamento della fornitura di un "Laser a femtosecondi, ad alta potenza per l'imaging, la spettroscopia ultraveloce e gli studi sui materiali" mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. 36/2023 (nel seguito Codice), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://polito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> e conforme alle prescrizioni previste nella Parte II "della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti" del Codice. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Per poter partecipare alla procedura e presentare offerta è necessario registrarsi alla Piattaforma, secondo le modalità di funzionamento di cui al successivo paragrafo 1.

L'aggiudicazione della procedura avviene mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 71 e 108 del Codice.

A norma dell'articolo 17, comma 3 del Codice la presente procedura si concluderà entro il termine massimo di 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice, con estensione di un ulteriore mese aggiuntivo qualora intervenga la fase di verifica dell'anomalia dell'offerta ex art. 110 del Codice o il controllo della manodopera, ai sensi del combinato disposto dell'art. 108, comma 9, e 110. A tal fine, si considera come termine finale la data di adozione del Provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 15 del Codice, il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Massimiliano Mattone (tel. 0110906221 e-mail [massimiliano.mattone@polito.it](mailto:massimiliano.mattone@polito.it)); il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Anna Fidale (tel. 011-5646374 e-mail [anna.fidale@polito.it](mailto:anna.fidale@polito.it)).

**Luogo di consegna:** il sistema deve essere installato nei locali individuati dal Politecnico di Torino, ubicati in Corso Duca Degli Abruzzi 24, 10129 Torino (TO), presso il locale identificato con il codice TO\_CEN03\_XS01\_B029, come da planimetria allegata al Capitolato Tecnico (All. 1), cui si rinvia.

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati, in quanto applicabili alla presente gara:

- dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e suoi allegati, come recentemente modificato e integrato dal D.lgs. 209/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36" (di seguito Codice);
- dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge n.108 del 29 luglio 2021;

- dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia da Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852;
- dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01;
- dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 9 del 10 febbraio 2022;
- dalla vigente normativa di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa ed in particolare da ultimo anche dalla L. 136/2010, dal D.P.R. 150/2010, dal Codice antimafia D. lgs. 159/2011;
- dal D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- dal Regolamento di Finanza e Contabilità del Politecnico di Torino, emanato con D.R. 1301 del 12.12.2022 in vigore dal 12.12.2022;
- dalle norme in materia di contabilità di Stato contenute nella L. 2248/1865 allegato F e nel R.D. n. 827/1924;
- dalle norme richiamate nella documentazione di gara;
- dalle condizioni generali e particolari della concessione riportate nel Capitolato Tecnico e nello schema di contratto;
- per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle norme del Codice civile.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara relativo alla procedura di cui sopra e contiene le norme relative ai requisiti, alle modalità di partecipazione alla gara, alla compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da produrre a corredo della stessa e a tutte le condizioni regolanti la procedura medesima.

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

Il Politecnico non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti al concorrente, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo concorrente per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte del concorrente in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *"Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti"*, consultabile nella sezione Istruzioni e manuali della Piattaforma, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, il Politecnico può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

Il Politecnico si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza del concorrente, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite al concorrente e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel predetto documento *"Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti"*.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico del concorrente.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni concorrente deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel

presente paragrafo e nel predetto documento “*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*”.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per il concorrente transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante del concorrente (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
  - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione del concorrente.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere inviate al seguente indirizzo [appalti-UE@polito.it](mailto:appalti-UE@polito.it); l'ufficio della stazione appaltante provvederà ad interfacciarsi con il gestore della Piattaforma.

La registrazione è valida anche per le successive partecipazioni a procedure bandite da questa Amministrazione.

Dalla home page (accesso pubblico) della Piattaforma, nella sezione "Informazioni" è disponibile tutta la documentazione utile all'utilizzo della Piattaforma per le varie funzionalità operative. Nello specifico:

- nella sezione "Accesso Area Riservata" della Piattaforma è presente il documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" contenente le informazioni sulle modalità di registrazione.

I concorrenti non stabiliti in Italia devono procedere alla registrazione, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- PEC: in mancanza di un indirizzo PEC, il concorrente potrà digitare, nel relativo campo PEC, la propria e-mail semplice;
  - PROVINCIA/CAP: se il campo "Nazione" è valorizzato con una nazione estera, l'indicazione della provincia e del CAP non è obbligatoria;
  - Partita IVA e C.F.: nel caso in cui il concorrente sia sprovvisto di Partita IVA, si chiede di inserire il C.F., antepponendo allo stesso la sigla dello Stato di appartenenza ed eliminando gli eventuali segni grafici fra i numeri. Nel caso in cui il concorrente sia sprovvisto di C.F., si chiede di inserire la Partita IVA senza indicazione dello Stato di appartenenza. Nel caso in cui il concorrente sia sprovvisto sia di Partita IVA che di C.F., si chiede di inserire la dicitura "NONPRESENTE";
- nella sezione "Istruzioni e Manuali" della Piattaforma è presente il documento "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" contenente le indicazioni per l'inoltro delle offerte;

La Piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento delle operazioni di gara (apertura delle buste, sorteggi, etc.) conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti e concessioni.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati (Schemi di modulistica per la partecipazione alla procedura, documento di gara unico europeo, schemi per la presentazione dell'offerta tecnica ed economica/dettaglio costi);



- c) Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- d) Schema di contratto;
- e) *(eventuale)* in caso di applicazione della clausola sociale, l'elenco del personale da riassorbire;
- f) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- g) Patto di integrità (Legge 190/2012);
- h) Codice etico e Codice di comportamento disponibili all'indirizzo <https://www.polito.it/ateneo/chi-siamo/statuto-e-regolamenti>, Sezione "Disciplina generale".

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla Piattaforma di negoziazione telematica, nonché sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:  
[https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id\\_documento\\_padre=126057](https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=126057)

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, previa registrazione, tramite la Piattaforma (Sezione "Area comunicazioni") almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza prevista per la presentazione delle offerte, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le risposte ai quesiti interpretativi saranno pubblicate sulla Piattaforma nella scheda dedicata alla procedura. I contenuti delle comunicazioni e delle risposte avranno valore di notifica.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nella sezione "Comunicazioni della Stazione Appaltante".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali modifiche dell'indirizzo della PEC/posta elettronica, dovranno essere gestite mediante la piattaforma telematica aggiornando i propri dati anagrafici; eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di un sistema Laser a femtosecondi, ad alta potenza per l'imaging, la spettroscopia ultraveloce e gli studi sui materiali e dei suoi componenti, avente le caratteristiche tecniche minime riportate nel Titolo III del Capitolato Tecnico.

L'Affidatario deve eseguire la fornitura nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel Capitolato Tecnico, che devono essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente dai concorrenti in fase di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto tutte le attività e le prestazioni oggetto dell'aggiudicazione sono funzionalmente connesse e costituiscono elementi essenziali, congiunti e inscindibili dell'unico rapporto giuridico contrattuale.

La stazione appaltante ritiene che la suddivisione in lotti dell'appalto possa comportare difficoltà di coordinamento tra i vari operatori economici che intervengono nell'esecuzione, con riflessi negativi sulla corretta esecuzione dell'appalto complessivamente considerato, caratterizzato da una sequenza di attività tra loro strettamente connesse.

I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura sono parametrati sull'importo posto a base dell'affidamento e rientrano entro i limiti dimensionali previsti dalla normativa vigente per poter qualificare un operatore economico come "micro, piccole e medie imprese".

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione beni	CPV	P (principale)	Importo
1	Laser a femtosecondi, ad alta potenza per l'imaging, la spettroscopia ultraveloce e gli studi sui materiali	33114000-2	P	€ 260.000,00
<b>A) Importo a base di gara soggetto a ribasso</b>				€ 260.000,00
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>				€ 0,00
<b>A) + B) Importo complessivo a base di gara</b>				<b>€ 260.000,00</b>

L'importo complessivo a base di gara comprende l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ed è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi PNRR.

Valutate le caratteristiche e le modalità della fornitura oggetto del presente affidamento, l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 0,00.

### 3.1 FINANZIAMENTO PNRR E RELATIVI OBBLIGHI

Nel presente appalto trovano applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR nonché tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto. Tra gli altri:

**a) l'obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari**, mediante previsione di un monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;

**b) il principio del "non arrecare un danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH)** secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;

**c) il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging)**, teso al conseguimento e al perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;

**d) l'obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento**, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione europea nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021;

**e) gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione** attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte della Unione europea e all'iniziativa "Next Generation EU";

**f) il superamento dei divari territoriali;**

**g) il rispetto e promozione della parità di genere (c.d. gender equality);**

**h) la protezione e valorizzazione dei giovani** teso a garantire l'attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto ed indiretto per le future generazioni.

### 3.2 TERMINE DI CONSEGNA

La consegna del bene oggetto di fornitura è effettuata entro e non oltre 14 settimane, salvo offerta migliorativa dell'aggiudicatario, decorrenti dalla data di stipula del contratto o dall'avvio anticipato della fornitura, come risultante dal relativo verbale, previo accordo da definirsi con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Per maggiori dettagli si rinvia al Capitolato.

Non è prevista alcuna facoltà di rinnovo, né opzione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 comma 8 e 50 comma 6 del Codice.

### 3.3 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di cui all'art. 60 del Codice, cui si rinvia.

### 3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Eventuali variazioni contrattuali sono ammesse in conformità all'art. 120 del Codice.

## 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma;
- partecipazione a più di un consorzio stabile.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice **sono cause di esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Costituiscono cause di esclusione dalla gara:

- l'aver affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011;
- Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione



appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

## 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a **pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei successivi paragrafi.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità:

- a) Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Elenco delle principali forniture fornite e installate negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura** analoghe a quelle oggetto della presente procedura di affidamento, con l'indicazione dei relativi importi, dei committenti, del periodo e delle fatture/Contratti di riferimento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;



- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Si precisa che, qualora i servizi richiesti siano stati realizzati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota eseguita dal concorrente.

Gli operatori economici caricano nel FVOE tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini della comprova del predetto requisito di capacità tecnico-professionale, ove non siano già presenti nel Fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La Stazione appaltante accerta quindi il possesso dei predetti requisiti tramite il FVOE o tramite ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

### **6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1 lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente paragrafo 6.2 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, ferma restando - ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice - la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante dallo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## 6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

### Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

### Requisito di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, **pena l'esclusione** di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La

stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6.2 lett. a) oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega le dichiarazioni dell'ausiliario e il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti:

- alla domanda di partecipazione, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
- all'offerta tecnica, nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta oppure a migliorare sia l'offerta che ad acquisire un requisito di partecipazione (cd. avvalimento premiale o misto).

Il contratto di avvalimento deve prevedere espressamente l'impegno dell'ausiliario a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite ai requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario nel termine assegnato dalla stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Si precisa che l'Appaltatore, qualora intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, sarà tenuto in sede esecutiva a:

- a) stipulare contratti di subappalto con piccole e medie imprese, per una quota pari o superiore al 20% delle prestazioni subappaltabili.

L'operatore economico che dovesse indicare nella domanda di partecipazione una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese, dovrà, nel medesimo documento, motivarne le ragioni, le quali saranno sottoposte alla valutazione della Stazione Appaltante (art.119 comma 2 del Codice);

- b) inserire nei relativi contratti di subappalto o subcontratto le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. (art.119 comma 2-bis del D.lgs. n. 36/23);
- c) garantire l'applicazione da parte dei subappaltatori della normativa relativa ai CCNL applicabili, così come disposta all'art. 119, comma 12 del Codice. Nello specifico, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente CCNL, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore (artt. 102, comma 1, lettera b) e 119, comma 7 del Codice

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente deve **indicare nell'apposita sezione del DGUE le parti del servizio/della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo**, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

La Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dallo stesso, solo nei casi di cui all'art. 119, comma 11 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

L'affidamento in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante e alla condizione che il/i subappaltatore/i sia/no in possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e ss. del Codice.

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Clausole sociali e altre condizioni di partecipazione: non applicabili, trattandosi di mera fornitura.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 47, comma 4 del decreto legge, In considerazione dell'oggetto dell'affidamento, si ritiene opportuno escludere, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del decreto legge, l'inserimento nel bando di gara della previsione di cui al comma 4 del medesimo decreto che impone - quale requisito necessario dell'offerta - l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile. Le ragioni sottese a tale esclusione tengono conto non solo della specificità della fornitura e delle

competenze richieste per la sua realizzazione, ma anche della circostanza che imporre oneri assunzionali nell'ambito di un contratto non di durata, per la cui realizzazione è richiesta alta specializzazione difficilmente rinvenibile in risorse che non abbiamo lunga esperienza lavorativa e che abbiano una giovane età, risulterebbe eccessivamente oneroso per gli operatori economici del mercato che potrebbero quindi decidere di astenersi dalla partecipazione, tanto da far andare deserta la stessa procedura.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 5.200,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici.

In caso di bonifico, di seguito le coordinate bancarie per effettuare il pagamento:

IBAN: IT 51 N 02008 01160 00000 2551101

c/c n. 000002551101 intestato a: Politecnico di Torino

c/o Unicredit Banca S.p.A.

causale: garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura per l'affidamento della fornitura di un "Laser a femtosecondi, ad alta potenza per l'imaging, la spettroscopia ultraveloce e gli studi sui materiali" – CIG B61F8C60C1

In sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l'avvenuto versamento.

In questa ipotesi dovrà essere presentata sulla Piattaforma una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso, ai fini della restituzione della garanzia.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In conformità a quanto previsto dalla Delibera Anac n. 606 del 19.12.2023 (consultabile al link [www.anticorruzione.it/-/appalti-fino-al-30-giugno-2024-si-pu%C3%B2-verificare-autenticit%C3%A0-garanzia-fideiussoria-anche-via-pec#p2](http://www.anticorruzione.it/-/appalti-fino-al-30-giugno-2024-si-pu%C3%B2-verificare-autenticit%C3%A0-garanzia-fideiussoria-anche-via-pec#p2), a cui si rinvia integralmente), nella domanda di partecipazione (o comunque nella documentazione allegata) deve essere rinvenibile l'indirizzo internet del garante a cui la stazione appaltante possa collegarsi per verificare in tempo reale l'autenticità della garanzia prodotta. Nel caso in cui il garante non disponga di un tale sito internet, l'operatore economico deve indicare un indirizzo PEC del garante stesso a cui la Stazione Appaltante si possa rivolgere per la predetta verifica di autenticità della garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere **intestata a tutti gli operatori economici** del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere **validità per 180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la **rinuncia al beneficio della preventiva escussione** del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la **rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini** di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa **entro quindici giorni** a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;



g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
- b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale **riduzione non è cumulabile** con quella indicata alla lett. a);
- c) riduzione del 10% in caso di fideiussione emessa e firmata digitalmente, che sia gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. Tale riduzione è **cumulabile** con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni indicate all'allegato II.13 del codice]. Tale riduzione è **cumulabile** con quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE **copia delle certificazioni possedute** qualora non già presenti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere



dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. (EVENTUALE) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo da parte dell'operatore economico nelle aree/locali interessati dall'appalto è **facoltativo**. Sarà pertanto a discrezione dell'operatore economico valutare la necessità di svolgere il sopralluogo, al fine di poter formulare l'offerta.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni compresi **tra il 2 aprile e l'8 aprile**, previo appuntamento, da concordarsi con l'Ateneo.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo [ilka.kriegel@polito.it](mailto:ilka.kriegel@polito.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti almeno entro due giorni lavorativi di anticipo. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, che, in caso di sopralluogo obbligatorio, deve essere allegata ai documenti presentati ai fini della partecipazione ed inserita nella Busta amministrativa.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Solo nel caso di sopralluogo obbligatorio, la stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, che deve essere allegata ai documenti presentati ai fini della partecipazione ed inserita nella Busta amministrativa. La mancata allegazione dell'attestazione di presa visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione rilasciata dalla stazione appaltante è sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta e l'operatore economico ha facoltà, in sede di offerta, di produrre la ricevuta di avvenuto pagamento.

La stazione appaltante, in ogni caso, accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento eventualmente non prodotta in sede di offerta. Tale ricevuta di pagamento deve necessariamente avere data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è **escluso** dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare e nei suoi allegati.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere **sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore**.

Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono l'offerta sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare copia della procura (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi del procuratore risultanti dalla visura camerale.

La documentazione deve essere prodotta in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero non stabiliti in Italia, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18.4.2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente paragrafo 1.1.

Il sistema rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico "virtuale".

### 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al precedente paragrafo 13, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"**OFFERTA**" è composta da 3 buste telematiche:

"Busta Amministrativa"

"Busta Tecnica"

"Busta Economica"

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma al link <https://polito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: eventuali certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (es. certificati ISO, etc.), documentazione a corredo dell'offerta tecnica.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di **rettifica di un errore materiale** contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, ai sensi dell'art. 101 comma 4 del Codice.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

La rettifica potrà essere inviata fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte.

La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato n. 3 "Rettifica dell'offerta" della modulistica di partecipazione, sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 15.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio della seduta di apertura delle offerte.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate oltre i termini indicati dalla stazione appaltante.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

**In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.**

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico dovrà compilare e caricare sulla Piattaforma – nella busta amministrativa – la seguente documentazione:

- a) la **domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative** di cui al par. 15.1 ed eventuale procura;
- b) il **Documento di gara unico europeo (DGUE)** di cui al par. 15.2 firmato digitalmente (formato.p7m) dal legale rappresentante o dal procuratore;
- c) **Documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata la dichiarazione attestante i poteri del fideiussore;
- d) *(Eventuale)* **Copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione**, per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta;
- e) **Documento attestante il pagamento del contributo a favore dell'ANAC;**  
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo Internet:  
<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>
- f) **Attestazione del pagamento dell'imposta di bollo;**  
Il concorrente allega la ricevuta di pagamento del modello F24 ovvero del bonifico bancario o, in alternativa, allega copia del contrassegno telematico in formato.pdf. o della scansione della pagina su cui è apposta la marca da bollo.
- g) **Patto di integrità** – Allegato n. 3 della Modulistica di Gara, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore;
- h) **Dichiarazione sul Titolare effettivo** di cui al par. 15.6 (Allegato 4);
- i) **Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi** di cui al par. 15.6 (Allegato 4.1);
- j) **(Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti): Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale**, redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero,

in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021);

- k) **(Eventuale) Attestazione di avvenuto sopralluogo** rilasciata dalla stazione appaltante a seguito della presa visione dei luoghi (All. 5 della Modulistica di gara);
- l) **(Eventuale) Documentazione richiesta in caso di avvalimento** di cui al par. 15.4 e in particolare: il contratto di avvalimento; il DGUE dell'ausiliaria; la dichiarazione sostitutiva dell'ausiliaria resa su fac-simile di modello (All. 6 della Modulistica di gara);
- m) **(Eventuale) Dichiarazione** integrativa per gli operatori economici ammessi al **concordato preventivo con continuità aziendale** ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 14/2019 di cui al par. 15.3;
- n) **(Eventuale)** Per le Consorziato NON Esecutrici, Dichiarazioni integrative, rese sul fac-simile di modello (Allegato 1.1 della Modulistica di gara)
- o) **(Eventuale) "Rettifica dell'offerta"** di cui al par. 13.1 (Allegato 2).

### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo *il fac-simile* predisposto dalla stazione appaltante.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza



non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

4. Il concorrente dichiara altresì:

- che si impegna a offrire una fornitura conforme agli elementi di controllo presenti nella Check List finalizzata a garantire il principio DNSH;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022;
- di occupare, alla data di presentazione dell'offerta:

oltre 50 dipendenti e di essere pertanto tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

**oppure**

un numero di dipendenti compreso tra 16 e 50 e di impegnarsi pertanto a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto;

**oppure**

un numero di dipendenti inferiore a 15.

5. di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati al paragrafo 9, ove richiesti;

6. **[obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal “Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione”, facoltativo negli altri casi]** di impegnarsi a sottoscrivere – ove richiesto - la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 giugno 2022, n. 256 se l'oggetto dell'affidamento rientra nelle categorie espressamente individuate dal “Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione”;

7. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante, pubblicato sul sito internet <https://www.polito.it/ateneo/chi-siamo/statuto-e-regolamenti> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;



8. di accettare il patto di integrità (allegato 3 della modulistica di gara). Di essere consapevole che la mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1 comma 17, della legge 190/2012;
9. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
11. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29;
12. il proprio consenso al trattamento dei propri dati tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico disciplinato all'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del codice dei contratti, nonché per le altre finalità previste dal codice medesimo e che il mancato assenso al trattamento dei dati non consente alla Stazione appaltante di disporre l'affidamento dell'appalto, in quanto la medesima non potrà procedere ad effettuare i necessari controlli sull'affidatario dell'appalto, come prescritto dalla normativa in materia.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. La suddetta imposta, del valore di € 16,00, può essere corrisposta con le seguenti modalità:

- Con applicazione della marca da bollo assolta in modalità virtuale sulla prima pagina dell'istanza o su altro foglio bianco. In entrambi i casi, l'operatore economico dovrà procedere all'annullamento della marca da bollo - mediante indicazione del numero di serie (14 cifre) - e, qualora sia scelta l'opzione del foglio bianco, alla scansione della pagina su cui è apposta;
- in alternativa, il concorrente potrà acquistare la marca da bollo da euro 16,00 e apporla direttamente sull'istanza telematica o su altro foglio bianco. In entrambi i casi, la marca da bollo dovrà essere debitamente annullata - mediante apposizione su di essa di un segno visibile, indicando, qualora sia scelta l'opzione del foglio bianco, il riferimento alla procedura;
- **(residuale)** con il versamento dell'imposta tramite modello F24 (codici tributo, ris. 9/E/2020). Tale possibilità è da intendersi limitata ai casi di irreperibilità del contrassegno telematico (art. 32 D.P.R. 642 del 1972).

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Per gli operatori economici esteri l'imposta di bollo può essere assolta tramite il pagamento del tributo con bonifico bancario utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento del bonifico bancario.

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo relativa alla/e domanda/e di partecipazione dovrà essere assolta:

- **nel caso di RTI costituito** dalla sola mandataria in quanto il concorrente presenterà una sola domanda di partecipazione;
- **nel caso di RTI costituendo**, dalla sola mandataria se la domanda di partecipazione è unica, ovvero da ciascuna impresa del raggruppamento se le domande di partecipazione sono distinte.

## 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

L'operatore economico deve produrre il documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art. 91 del Codice, tramite il servizio e-DGUE presente sulla Piattaforma.

Il *fac-simile* del DGUE è scaricabile in formato *xml* nella riga del DGUE della busta amministrativa. Tale file deve essere importato nel M-DGUE e compilato. Una volta generato il file *xml request* lo stesso deve essere firmato e allegato all'offerta.

L'operatore economico, al momento di presentazione dell'offerta, può compilare un nuovo DGUE Response partendo dal file DGUE Request (*importare il file XML del DGUE fornito dalla Stazione Appaltante per la presente procedura e procedere con la compilazione*), oppure, in alternativa, modificare un DGUE Response (*importare il file XML del DGUE precedentemente compilato*).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause **automatiche** di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause **non automatiche** di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al paragrafo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **altre cause di esclusione** sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE, ai sensi dell'articolo 91 del Codice, deve essere compilato in tutte le sue parti e presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Qualora il sottoscrittore del DGUE sia soggetto diverso da colui che ha sottoscritto la domanda di cui al paragrafo 15.1, il concorrente allega copia della visura camerale da cui risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi del sottoscrittore e, nel caso di procuratore, copia conforme all'originale dell'atto di procura, ovvero la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale.

### **15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## 15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il **contratto di avvalimento**, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, in originale o copia autentica.  
Precisamente ai sensi dell'art. 26 dell'Allegato II.12 al Codice: "Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 104 del Codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
  - a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
  - b) durata;
  - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento".
- 2) una **dichiarazione sostitutiva**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da parte del soggetto ausiliario attestante quanto segue:
  - il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94, 95 e 98 del Codice;
  - il possesso dei requisiti di cui all'art. 100, comma 3, del Codice;
  - l'impegno verso l'offerente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- 3) **DGUE** rilasciato dall'impresa ausiliaria e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, compilato nelle pertinenti sezioni del menzionato modello.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

## 15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 15.6 DICHIARAZIONE SUL TITOLARE EFFETTIVO E SUL CONFLITTO DI INTERESSE

Gli Operatori Economici sono tenuti a rendere la dichiarazione sul Titolare Effettivo sul fac-simile di modello messo a disposizione della Stazione appaltante (Allegato 4 della modulistica).

Le Linee Guida per la rendicontazione delle iniziative di sistema Missione 4 – Componente 2 (Versione 1.0. del 10.10.2022) richiedono ai Soggetti Attuatori, nel rispetto dell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241, l'individuazione e la comunicazione del "titolare effettivo" destinatario dei fondi ricevuti dal MUR. Secondo la normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti. Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo l'Allegato 4 - predisposto dalla Stazione Appaltante - riporta quanto previsto dalle Linee Guida del MEF con riferimento al d.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al D.lgs. n.125 del 2019.

Conformemente alle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni titolari di Misura e dei Soggetti attuatori" ed alla relativa Appendice tematica "La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241" (versione 1.0 marzo 2024), gli Operatori Economici devono rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

Nelle gare di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, tale dichiarazione (riferita ad ogni situazione di conflitto di interessi riconducibile nel perimetro dell'art.16 del D.Lgs. n. 36/2023), deve essere resa tramite la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e consiste in una dichiarazione di tenore molto ampio con cui il legale rappresentante e/o il titolare effettivo (qualora non coincidente) dichiara se è o meno a conoscenza di conflitti di interesse dovuti alla sua partecipazione alla procedura e, in caso affermativo, fornisce informazioni dettagliate sulle modalità di risoluzione del conflitto.

La dichiarazione di assenza di conflitti di interesse è resa dall'Operatore Economico anche sul fac-simile di modello messo a disposizione della Stazione appaltante (Allegato 4.1 della modulistica).



## 16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico deve inserire nella Piattaforma la documentazione relativa all'offerta tecnica, secondo quanto sotto riportato, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato e suoi allegati, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'allegato II.5 al Codice.

L'offerta, firmata digitalmente secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) **Relazione tecnica della fornitura offerta**, redatta preferibilmente sul *fac-simile* di modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante. La relazione deve essere armonica e coerente con quanto richiesto dal Capitolato Tecnico ed essere articolata in modo tale che ogni singolo punto sia esauriente per sé stesso.  
La Relazione dovrà avere un massimo di 25 pagine, in carattere 11 Times New Roman, interlinea 1,0.
- b) **Scheda tecnica di conformità ai requisiti minimi**, redatta preferibilmente sul *fac-simile* di modello predisposto dalla Stazione appaltante, contenente, per ciascun elemento tecnico minimo richiesto a pena di esclusione, il riferimento alla pagina della documentazione tecnica da cui si evinca la presenza dell'elemento;
- c) **"Check list elementi di controllo principio DNSH"** (check list n. 3 allegata alla guida operativa per il rispetto del DNSH) (si veda par. 26 del presente Disciplinare);
- d) **(eventuale) Contratto di avvalimento**, in caso di avvalimento premiale;
- e) **(eventuale) Copia oscurata della relazione tecnica presentata**: il concorrente ha la facoltà di allegare copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare e comprovando la sussistenza delle ragioni addotte. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali;

Il Concorrente dovrà scaricare i *fac-simile* predisposti dalla Stazione Appaltante e la check list dalla colonna "*fac-simile*", compilarli, firmarli digitalmente secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e ricaricarli nella sezione "*upload*".

La documentazione tecnica, **a pena di esclusione, deve essere priva di qualsiasi indicazione (diretta/indiretta) di carattere economico attinente al contenuto dell'offerta economica.**



## 17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico deve inserire nella Piattaforma la documentazione relativa all'offerta economica, secondo quanto sotto riportato.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) **il ribasso percentuale** offerto da applicare all'importo posto a base di gara soggetto a ribasso, al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza. Non saranno ammessi ribassi percentuali con più di due cifre decimali; oltre tale limite si procederà al troncamento del valore indicato senza arrotondamento.

*Sarà poi generato dalla Piattaforma un file .pdf che dovrà essere firmato digitalmente secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 (senza essere stampato o rinominato) e ricaricato a sistema senza modifiche;*

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, salvo che si tratti di forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale;
- c) la stima dei costi della manodopera, salvo che si tratti di fornitura senza posa in opera, salvo che si tratti di forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

I costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi della manodopera dovranno essere indicati nella tabella delle voci di costo di cui al *fac-simile* di offerta economica messo a disposizione dalla stazione appaltante.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, salvo che tale possibilità sia stata espressamente prevista nel presente atto, o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al paragrafo 2 del presente disciplinare.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata sulla base dei criteri di valutazione previsti nella **Titolo III - Criterio di aggiudicazione del Capitolato Tecnico, cui si rinvia**.

	PUNTEGGIO MASSIMO
<b>Offerta tecnica</b>	80
<b>Offerta economica</b>	20
<b>TOTALE</b>	100

## 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo le modalità adottate dalla stazione appaltante con DDG 288/2024 (pubblicato sul sito internet di Ateneo nella sezione "Amministrazione Trasparente" al link [https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id\\_documento\\_padre=138106](https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=138106)).

La Commissione è composta da un numero dispari, pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara i suoi componenti rendono le dichiarazioni di insussistenza di cause ostative.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte. La Commissione, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La Stazione Appaltante pubblica sulla Piattaforma, nella sezione "Atti e documenti" della scheda relativa alla procedura di gara e sul Profilo del Committente nella sezione "Amministrazione trasparente", la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti.

## 20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche avranno luogo in modalità telematica.

La prima seduta avrà luogo nella data e ora indicati nel bando di gara.

La prima seduta e le successive, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.

I concorrenti che hanno presentato offerta potranno vedere lo stato di avanzamento delle attività del seggio di gara e della commissione giudicatrice tramite la Piattaforma, attraverso la scheda della procedura di gara nella sezione menù "Espletamento gara" che compare solo all'apertura delle buste amministrative.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La modalità telematica di svolgimento della gara, con caricamento della documentazione su piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti, consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti e il Politecnico, oltre a garantire un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica o alterazione.

## 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta telematica, il Seggio di gara accederà alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica resteranno chiuse, segrete e bloccate dal sistema. Il seggio di gara, quindi, procederà:

- a) all'apertura dei plichi pervenuti nei termini prescritti;
- b) a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata ai fini dell'ammissione;
- c) a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) a redigere apposito verbale dando atto delle operazioni svolte.

All'esito delle verifiche di cui sopra, il seggio di gara provvederà:

- e) ad attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

In seduta telematica il seggio di gara procederà a scaricare dalla piattaforma i file dei documenti contenuti nelle buste "tecniche" e a trasmetterli alla Commissione Giudicatrice, che procederà valutazione previa verifica della rispondenza degli atti prodotti a quanto richiesto dalla disciplina di gara.

## 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte e all'attribuzione dei punteggi relativi alla componente tecnica/qualitativa, applicando i criteri e le formule indicati nel **Titolo III - Criterio di aggiudicazione del Capitolato Tecnico**, cui si rinvia. Gli esiti della valutazione saranno registrati dalla Piattaforma.

In seduta telematica la Commissione Giudicatrice procederà:

- 1) alla registrazione del totale del punteggio attribuito alle singole offerte tecniche, con il supporto di un funzionario afferente al Servizio appalti comunitari;

2) alle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, compresi quelli che non abbiano superato la soglia tecnica di sbarramento, se prevista.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consentirà la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procederà nella medesima seduta:

3) all'apertura delle Offerte Economiche e alla loro valutazione, secondo quanto previsto nel Titolo III del Capitolato Tecnico;

4) alla determinazione del punteggio totale attribuito alle singole offerte.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni dalla data della richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i *ribassi* offerti, con le modalità sopra indicate.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e comunica ai competenti uffici, che provvederanno agli adempimenti connessi, la proposta di aggiudicazione.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo posto a base di gara soggetto a ribasso;
- presentazione di offerte inammissibili o irregolari secondo quanto previsto dal Codice;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica, se prevista.

### 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa il RUP - eventualmente avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice - ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ed è soggetta ad approvazione dell'organo competente, secondo l'ordinamento della stazione appaltante. L'organo competente provvede entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procederà ad aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora sia accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro (ai sensi dell'art. 107, comma 2 del Codice).

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, compresi quelli dichiarati nella Check Listi DNSH, come previsto dal successivo par. 26, ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 99. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Fatta salva la facoltà per il Politecnico di applicare le penali o agire per il risarcimento dei danni subiti, il mancato rispetto del già menzionato termine e la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, comportano la decadenza dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto - qualora già sottoscritto per inadempimento, che opera di diritto.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie



relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26. CHECK LIST ELEMENTI DI CONTROLLO PRINCIPIO DNSH (CHECK LIST N. 3 ALLEGATA ALLA GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL DNSH)**

Le apparecchiature oggetto della presente procedura dovranno, inoltre, rispettare il principio DNSH ("Do No Significant Harm"), ovvero di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali", così come espressamente previsto dall'art. 18 comma 4 lett. d) del Regolamento UE 241/2021, che istituisce il "Dispositivo per la ripresa e la resilienza". A tal fine, il Concorrente, in sede di presentazione dell'Offerta tecnica, dovrà produrre a sistema la/e check-list contenente/i gli elementi di controllo. Attraverso la compilazione della check list elementi di controllo principio DNSH (check list n. 3 allegata alla guida operativa per il rispetto del DNSH), il Concorrente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii, dovrà valorizzare ciascuna voce della check-list relativa agli "elementi di controllo" con "sì", "no" o "non applicabile". Per ogni elemento di controllo classificato come "no" e "non applicabile", il Concorrente dovrà, altresì, **fornire adeguata motivazione.**

## **27. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://www.polito.it/ateneo/chi-siamo/statuto-e-regolamenti>

## 28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Qualora le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, il concorrente avrà l'onere di allegare alla predetta documentazione una motivata e comprovata dichiarazione in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, c. 4, lett. a), D.Lgs. 36/2023.

Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, quelle relative all'organizzazione, quelle finanziarie, ossia il know-how aziendale, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete (art. 98 del Codice della proprietà industriale - Dlgs 30/2005 e Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016).

In conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia si dà atto che:

- non è sufficiente un generico richiamo al know-how aziendale, bensì è necessario che sussista un'informazione precisamente individuata che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e che presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (non conoscenza o facile accessibilità da parte di altri operatori del settore) e soggettiva (protezione mediante misure organizzative o tecnologiche o accordi contrattuali). In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know-how dei singoli concorrenti (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 ottobre 2024, n. 8257; Tar Friuli-Venezia Giulia, sezione I, sentenza 2 febbraio 2023, n. 37);
- l'opposizione alla ostensione, ponendosi in un rapporto di eccezione rispetto alla regola dell'accessibilità, non può basarsi su motivazioni generiche o stereotipate, atteso che nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, risultando fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione.

È dunque onere di chi eccepisce la sussistenza di tale qualificata esigenza di riservatezza dimostrare l'esistenza di un vero e proprio segreto tecnico o commerciale, mediante elaborazioni o studi specialistici, fornendo altresì allegazioni idonee ad inferire che il modello,

ovvero l'idea da mettere al riparo dalla concorrenza, sia passibile di trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti, avvantaggiando indebitamente il concorrente che strumentalizza l'istanza di accesso per fini diversi rispetto a quelli difensivi (Consiglio di Stato, sez. III, 19 settembre 2024 n. 7650; Consiglio di Stato, Sez. IV, 06.12.2024, ord. n.9820).

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata alla luce dei principi sopra esposti. In caso di motivazione generica o insufficiente, l'offerta sarà resa disponibile nella versione integrale, nelle modalità e con i limiti di cui all'art. 36 del Codice.

## **29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo la documentazione disponibile sul sito di Ateneo, al seguente link: <https://www.polito.it/privacy/>.

## **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

**Ing. Massimiliano Corrado Mattone**

**(F.to Massimiliano Corrado Mattone)**